

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n.158 del 30 ottobre 2003 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Nobile Contrada del Bruco, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2003 che integralmente si trascrivono:

"Prot. n. 50988

Ord. N. 158

Palio del 16 Agosto 2003 - Procedimento a carico della Nobile Contrada del Bruco - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa emerge che, già dal secondo giro a San Martino numerosissimi contradaioi e gran parte della Comparsa della Nobile Contrada del Bruco, esultando, saltavano in pista dirigendosi verso la mossa, creando una seria situazione di pericolo e di potenziale alterazione del regolare svolgimento della Carriera;

Considerato quanto nella stessa Relazione meglio evidenziato: "...addirittura al momento dell'arrivo dei cavalli al Bandierino la pista risultava, dall'altezza del Bar Fonte Gaia al Verrocchio quasi completamente ostruita e si evidenziava la presenza di molti Figuranti [...]. Tale circostanza è rilevabile dal filmato fornito dal Consorzio per la Tutela del Palio".

Visti gli artt. 98 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

PROPONE

- *Di sanzionare la Nobile Contrada del Bruco, così come previsto dall'art.97, con la punizione di una "deplorazione", per avere dato luogo, un folto gruppo di contradaioi, ad una pericolosa invasione della pista, tale da costituire una vera e propria potenziale alterazione del regolare svolgimento della Carriera, contravvenendo in tal modo agli artt.80 e 101 del Regolamento per il Palio;*
- *Di sanzionare la Nobile Contrada del Bruco, così come previsto dall'art.97, con la punizione di una "deplorazione", per avere, gran parte della Comparsa, invaso pericolosamente la pista, tale da costituire una vera e propria potenziale alterazione del regolare svolgimento della Carriera e non aver mantenuto quel comportamento consono alla Comparsa, contravvenendo in tal modo a quanto disposto dal combinato dell'art. 9 comma 4, dell'art. 80 comma 2 e dall'art.101, comma 2;*
- *Di notificare, come previsto dall'art.98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Bruco, così come previsto dal 3° comma dell'art.98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive."*

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobile Contrada del Bruco in data 30 ottobre 2003;

Preso atto che la Contrada ha presentato la propria memoria difensiva in data 10 novembre 2003;

Considerato che la ricorrente ha sostenuto che:

- quanto dichiarato dai Deputati della Festa nella Relazione da loro redatta, laddove afferma la presenza in pista già dal secondo giro a S.Martino di "...*numerosissimi contradaioi e gran parte della comparsa...*" i quali avrebbero creato "...*una seria situazione di pericolo e di potenziale alterazione del regolare svolgimento della corsa...*", non trova riscontro alcuno negli atti acquisiti al procedimento;
- nella stessa Relazione dei Deputati della Festa la presenza in pista di appartenenti alla Contrada del Bruco risulta segnalata genericamente al 2° giro e non, come contestato al 2° S.Martino;
- tutti i filmati e i documenti fotografici escludono chiaramente la presenza in pista di contradaioi del Bruco sin dalla curva di S.Martino del 2° giro considerato che in quel momento la corsa era condotta dalla Contrada della Giraffa, superata dal Bruco prima della curva del Casato;
- la innegabile presenza dei contradaioi del Bruco in pista ha avuto luogo soltanto in un momento successivo a quello indicato nella contestazione e cioè quando, al termine del secondo giro, la Contrada aveva ormai guadagnato un distacco tale sulle inseguitrici da far sembrare ormai conquistata la vittoria;
- tale considerazione porta di conseguenza ad escludere che la contestata invasione di pista possa aver determinato quella seria situazione di pericolo e di potenziale alterazione del regolare svolgimento della corsa;
- la dinamica della corsa che ha visto la Nobile Contrada del Bruco sin dal termine del 2° giro condurre di molte lunghezze sulla seconda, anche se non assolve comunque attenua il comportamento, seppur formalmente censurabile, di tutti quei contradaioi che, nell'impeto di una gioia incontenibile, hanno invaso la pista con l'unico rischio di danneggiare, semmai, la propria Contrada;
- per i motivi forniti, la pur numerosa presenza di contradaioi del Bruco sulla pista non ha determinato quella situazione di serio pericolo prevista dall'art.101 del Regolamento del Palio;
- la presenza dei contradaioi all'altezza della Mossa è stata dovuta anche al fatto che la Contrada aveva distribuito numerosi posti nei palchi posti proprio in quella zona;

Ritenuto opportuno riesaminare tutti i documenti ufficiali, alla luce delle memorie difensive presentate dalla Nobile Contrada del Bruco, nonché i filmati allegati alle stesse, per cui è necessario stabilire :

1. l'esatto svolgimento dei fatti che hanno portato alle determinazioni dell'Assessore delegato, con l'ausilio dei documenti ufficiali, previsti dal Regolamento per il Palio
2. se le obiezioni contenute nella memoria difensiva della ricorrente presentino elementi e valutazioni diverse da quelle dell'Assessore Delegato;

In ordine alla sicurezza è auspicabile che tali episodi non si verifichino più, e che le Contrade ritrovino anche la cura di alcuni particolari che non passano inosservati ma che devono essere considerati alla luce di quella miscela di ingredienti che fanno della Festa un evento unico e non assimilabile ad altre manifestazioni, pena la perdita non della identità solamente, ma dei presupposti fondanti la Festa. Episodi di giubilo eccessivo che si verificano in diversi momenti della Festa (dall'estrazione a sorte delle Contrade alla assegnazione dei cavalli con reiterate invasioni degli spazi interni al Comune nonostante la presenza dei Vigili Urbani, o l'atteggiamento spesso criticato di una eccessiva esuberanza nel palco dei mangini o degli stessi capitani).

Questo episodio sta all'interno di queste considerazioni e quindi costituisce uno dei fatti da valutare in modo più approfondito.

Nonostante la validità di tali considerazioni la Giunta ha riesaminato il filmato e valutato le circostanze addotte dalla Contrada a propria discolpa. Mentre si rileva completamente deprecabile e sanzionabile l'atteggiamento tenuto dalla Comparsa che si trova ben prima della fine della carriera con alcuni Figuranti sotto il palco dei giudici, e si fa rilevare che questo episodio nel futuro potrebbe portare alla inibizione dal rivestire tale importante ruolo

per periodi di tempo anche illimitati, raccomandando quindi alla Contrada e alle consorelle una sensibilizzazione che non ammetterà altrimenti nessun tipo di discolpa o attenuante. Per quanto concerne la deplorazione inflitta al comportamento del popolo, in attenuante alla sanzione proposta si rileva:

- 1 corrisponde al vero che il popolo non scende in pista al secondo giro, ma successivamente al momento in cui il Bruco è in testa e con un cospicuo vantaggio passa all'inizio del terzo giro da Fonte Gaia;
 - 2 corrisponde a verità il fatto che gran parte, la stragrande maggioranza del popolo che si trova quasi al centro pista provenga dai palchi occupati dai contradaioli in prossimità della mossa.
- Per quanto sopra esposto si decide quindi di trasformare la deplorazione in censura.

Come nel caso della sanzione irrorata per la contrada Capitana dell'Onda, anche se per altro motivo, la Giunta ribadisce che tale gradazione non può essere considerata come precedente richiamabile ed impugnabile in seguito ad altri fatti che si verificano in identiche circostanze, poichè comunque si ritiene dovere primario di ogni organismo, comprese ed in primo luogo le Contrade, quello di tutelare il regolare svolgimento della manifestazione, non riferendosi soltanto al fatto di specie, ma assumendo complessivamente l'obbligo di tutelare il reiterarsi della manifestazione nel tempo, impedendo e censurando anche quei comportamenti che pur non alterando il regolare svolgimento della Festa in quel momento possano essere di turbativa e nocumento sulle carriere a venire.

Visto l'art.98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Staff del Sindaco in relazione alla procedura preliminare all'atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1 di comminare alla Nobile Contrada del Bruco, per i motivi esposti in premessa, relativamente alla prima proposta di sanzione di cui all'ordinanza n. 158/2003 relativa al Palio del 16 Agosto 2003, ai sensi dell'art.98 del Regolamento per il Palio, la punizione di una "censura", per essere scesi in pista, un gruppo di contradaioli, prima che la carriera terminasse, tale da costituire una vera e propria potenziale alterazione del regolare svolgimento della Carriera, accogliendo le motivazioni addotte dalla Contrada nelle memorie difensive;
- 2 di infliggere alla Nobile Contrada del Bruco, per i fatti relativi di cui al secondo addebito del Palio del 16 Agosto 2003, ai sensi dell'art.98 del Regolamento per il Palio, la punizione di una "deplorazione", per avere, gran parte della Comparsa, invaso pericolosamente la pista, tale da costituire una vera e propria potenziale alterazione del regolare svolgimento della Carriera e non aver mantenuto quel comportamento consono alla Comparsa, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n.158/2003 dell'Assessore Delegato
- 3 di notificare la presente Deliberazione alla Nobile Contrada del Bruco, ai sensi dell'art.98 del Regolamento per il Palio;
- 4 di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.